

## **Circolare 19/12/2006 n. 3958**

### **Recesso di società cooperative da Associazioni Nazionali Riconosciute**

Anche se il titolo della Circolare in commento richiama solamente il momento del recesso, nei fatti, con il proprio pronunciamento di fine anno 2006, la Direzione Generale per gli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico, coglie l'occasione per dettare una propria direttiva riguardo la tematica, spesso non opportunamente approfondita, dei rapporti fra cooperative e Associazioni nazionali riconosciute che, nei confronti delle prime, se associate, svolgono l'importantissima attività della vigilanza, in funzione sussidiaria rispetto alla medesima Direzione Generale.

Trattandosi di problematiche assai delicate ed essendosi sovrapposti nel tempo successivi e non omogenei indirizzi, la Direzione Generale ha ritenuto opportuno far precedere la propria direttiva da un esplicito pronunciamento della Commissione Centrale per le cooperative sulla materia, all'interno del quale e con il concorso di tutte le Associazioni nazionali riconosciute, si è giunti all'espressione di un parere unanime e conforme, definitivamente approvato il 6 giugno 2006.

Tale parere unanime e poi la presente circolare rinviano alla espressione della Corte di Cassazione contenuta nella sentenza 4244 del 14 maggio 1997, in base alla quale resta definito che l'adesione ad una associazione riconosciuta comporta sia l'adesione allo scopo e all'ordinamento interno di quest'ultima, sia l'assoggettamento della

cooperativa aderente alle regole di tale ordinamento, con particolare riferimento agli obblighi associativi, agli impegni finanziari e patrimoniali connessi e alle modalità e ai tempi dell'eventuale recesso.

Nei fatti quindi, viene data esplicita rilevanza a quanto disposto negli statuti e nei regolamenti di tali associazioni, il cui dettato viene a disciplinare i comportamenti reciproci fra singola associazione nazionale riconosciuta e cooperative associate.

Unica possibile deroga a tale disciplina rimane la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come nel caso in cui l'associato si trovi a dissentire dalle finalità dell'associazione, potendo comunque permanere in tale caso eventuali obbligazioni finanziarie derivanti dai rapporti preesistenti.

Il presupposto di tale eventuale recesso per giusta causa, considerato ammissibile anche nei riguardi delle citate Associazioni nazionali riconosciute, risiede nella natura ideale di tali associazioni, qualificabili quindi come associazioni di tendenza, alle quali appare preclusa ogni attività di natura economica o prestazione di garanzia.

Viene così ammesso nei confronti di tali associazioni una duplice ipotesi di recesso:

- a) per giusta causa con effetto immediato;
- b) per volontà di una delle parti, in base a quanto contrattualmente regolamentato all'atto della adesione, che si realizza nei tempi previsti dalla legge e dal contratto.

In entrambi i casi, devono essere fatte salve le "pendenze

patrimoniali” esistenti, nel mentre gli obblighi associativi reciproci verranno ad interrompersi, immediatamente o successivamente, a seconda che ci si trovi nel primo o nel secondo caso di recesso, sopra indicati.

Definiti i termini generali della intera tematica della adesione alle Associazioni nazionali riconosciute e dell'eventuale successivo recesso, la Circolare affronta per gli aspetti più specifici del rapporto associativo che si realizza fra tali associazioni e le cooperative aderenti.

In primo luogo si ricorda che uno dei momenti di maggior rilievo delle attività delle associazioni consiste nella effettuazione della Revisione cooperativa, annuale o biennale, a fronte della quale si pone per la cooperativa l'obbligo di corrispondere il contributo ispettivo.

La disciplina da prendere a riferimento dovrà essere sempre quella in essere al 1 gennaio del primo anno di ogni biennio ispettivo, periodo quest'ultimo da considerare per tutte le cooperative, sia quelle soggette a revisione annuale che quelle soggette a revisione biennale.

In forza di ciò e in base a quanto disposto dall'art. 24 del Codice civile, per quanto attiene al recesso della cooperativa si potrà avere la seguente duplice evenienza:

1. In caso di recesso esercitato dopo il 30 settembre del secondo anno del biennio ispettivo (anno pari) il pagamento del contributo di ispezione per il biennio successivo deve essere effettuato alla associazione dalla quale la cooperativa è receduta;
2. In caso di recesso esercitato prima del 30 settembre del secondo anno del biennio ispettivo (anno pari), il pagamento del contributo di

ispezione per il biennio successivo deve essere effettuato alla associazione di nuova adesione, o in caso di nessuna nuova adesione, deve essere effettuato al bilancio dello Stato.

Diretta conseguenza di quanto sopra consiste nel fatto che ricorrendo il caso indicato al n. 1, la cooperativa ha il diritto di ricevere la revisione cooperativa per il biennio successivo dalla associazione dalla quale è receduta, ma alla quale ha versato il contributo. E' comunque nel suo diritto rinunciare a tale pretesa e richiedere la revisione periodica alla associazione di nuova adesione o allo Stato, salvo l'onere di corrispondere a tale secondo soggetto un ulteriore contributo periodico di revisione.

***Romano MOSCONI***